REGOLAMENTO (CE) N. 16/2000 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2000

recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2558/1999 che deroga temporaneamente a talune disposizioni relative al rilascio dei titoli d'esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], in particolare gli articoli 26, 31 e 42 nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

(1) Per garantire la corretta gestione del regime dei titoli d'esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione al momento del passaggio dal 1999 al 2000, in caso di eventuali perturbazioni nella trasmissione dei dati degli Stati membri alla Commissione, l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2558/1999 della Commissione [2] prevede che i termini di riflessione stabiliti all'articolo 1 per il rilascio dei titoli d'esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione per i prodotti dei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni di pollame, delle uova, degli ortofrutticoli, dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, del vino, dei cereali, del riso, dello zucchero, dell'olio d'oliva e dei prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato siano estesi a dieci giorni per le domande di titoli presentate dal 27 dicembre 1999 al 10 gennaio 2000.

(2) Poiché tuttavia il prolungamento dei termini di riflessione per il rilascio dei titoli costituisce una misura temporanea ed eccezionale, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2558/1999 prevede altresì che la Commissione possa abrogare tale misura e ristabilire lo status quo in vigore prima della sua applicazione non appena constati che le perturbazioni nella trasmissione dei dati connesse con il passaggio dal 1999 al 2000 non si sono verificate o non sussistono più.

(3) Tenuto conto del fatto che non sono state constatate perturbazioni nella trasmissione dei dati degli Stati membri alla Commissione, occorre abrogare il regolamento (CE) n. 2558/1999 e ristabilire lo status quo in vigore prima della sua applicazione per quanto concerne i termini di riflessione per il rilascio dei titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2558/1999 è abrogato.

Sempreché la Commissione non adotti misure particolari al riguado, i termini di riflessione per il rilascio dei titoli d'esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione sono quelli previsti dalle seguenti disposizioni:

— articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione [3]
— articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione [4]
— articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/95 della Commissione [5]
— articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1371/95 della Commissione [6]
— articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione [7]
— articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione [8]
— articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione [9]
— articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1685/95 della Commissione [10]
— articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione [11]
— articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2543/95 della Commissione [12]
— articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione [13]
— articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1223/94 della Commissione [14].

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, i titoli richiesti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e per i quali i termini di riflessione di cui all'articolo 1 risultano scaduti a tale data, vengono rilasciati senza indugio. Per tutte le altre domande di titoli si applicano i termini di riflessione cui all'articolo 1.

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
[2] GU L 310 del 4.12.1999, pag. 3.
[3] GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.
[4] GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.
[5] GU L 133 del 17.6.1995, pag. 9.
[6] GU L 133 del 17.6.1995, pag. 16.
[7] GU L 133 del 17.6.1995, pag. 26.
[8] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.
[9] GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28.
[10] GU L 161 del 12.7.1995, pag. 2.
[11] GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.
[12] GU L 260 del 31.10.1995, pag. 33.
[13] GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14.
[14] GU L 136 del 31.5.1994, pag. 33.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione